

Le interessantissime monografie sugli statuti comunali delle antiche comunità delle nostre zone ci permettono di riscoprire spigolature storiche che consentono di aggiungere piccolissimi ma curiosi dettagli al nostro passato. In questo numero le ripercorriamo due insieme.

Buona lettura

Daniele Piselli

Montegabbione negli antichi statuti dei paesi limitrofi

Il primo statuto che analizziamo è quello di Piegaro, deliberato nel 1517, approvato nel 1518 e presentato nel 2006 da Giovanni Riganelli¹. In questo statuto troviamo due riferimenti al nostro territorio entrambi al capitolo XXX del III libro. Il primo riferimento è alla Madonna del Monte, citata in quanto al confine del comune di Piegaro ed anche se non propriamente all'interno del Comune (per qualche metro) ha di sicuro la cittadinanza onoraria o quantomeno quella di *Villa Lotta di Montarale*.

Il secondo è un riferimento a *li homini de Monte Gabione* che, come quelli degli altri comuni confinanti con Piegaro, avevano libero accesso alle terre di confine per poter far pascolare le bestie. La possibilità per i montegabbionesi di “varcare” il confine con le bestie al pascolo, senza subire una pena in denaro, era vincolata al fatto che anche i piegaresi potessero giovare dello stesso privilegio. In realtà nello statuto medievale di Montegabbione² non c'è traccia di questo “scambio di favori”... chissà!

Como le bestie forestiere non possano paturare nel destrecto de dicto castello.

*Ancora statuimo, dicemo et ordinamo che le bestie de alcuno forestiero non possano né degano pasturare nelle selve, pasture e terre de li homini de dicto castello cioè Bolognano, il Piano del Coculo, el Poio de le Confine, da Capo al Posiolo, da Capo al Piano de la Nascla, il Poio del Ceppo Abbruscato, la Tenuta de San Marcello, el Castellonchio, Pietra Alvella, la Cigna, Santa Filcesima, Piano del Colle, il fossato infra la Costa del Sole e le Frabeche, et va a la Casa del Moro et la Madonna del Monte et viene per la Stradella insino a la Fossa del Lupo in entro. Et il contra facente sia punito ciascuna volta et ciascuna bestia a la pena che sonno punite quelli de la terra cioè daendo danno, ma non dando danno in soldi XX per ciascuna volta. Reservato che si dicte bestie fossero mena|te al merchato de dicto castello, o vero fossero fidate per vicario e consiglieri o per il patrone de esse pasture, non pagano pena. Volemo anchora che a niuna persona de dicto castello sia licito dicte bestie trovate a fare danno, retenere, o vero retenere fare, ma ipso facto conducere o fare conducere esse a la corte de dicto castello, et il contra facente sia punito per ciascuna volta, per ciascun dì et ciascuna bestia in soldi XX de denari. Et lo vicario sia tenuto dicte bestie a lui consegnate non restituire insino a tanto che il patrone de esse haverà integramente restituito et satisfacto il dan[n]o e la pena, o vero dati idonei fideiussori de pagare infra otto dì. Et questo non si intenda e loco non abbia per le bestie de li homini de Castello de la Pieve, de Monte Leone et de **Monte Gabione** le quale volemo essere exente de tucte le pene; solo satisfacto il danno de facto li sieno le bestie restituite, con questa conditione, che si li dicti homini, nostri convicini, non facessero il simile in verso li homini nostri il presente capitolo non si debbia osservare in verso de loro.³*



Stemma del comune di Piegaro
Cromolitografia del 1901

¹ Giovanni Riganelli, *Statuto di Piegaro del 1517-1518, Statuti Comunali dell'Umbria N. 4*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 2006.

² Sull'antico statuto di Montegabbione si veda Maria Grazia Nico Ottaviani, *Montegabbione un castello nel territorio di Orvieto*, *Statuto di Montegabbione*, in BDSPU, Statuti Comunali dell'Umbria 7, Perugia, 2012.

³ Giovanni Riganelli, *op cit.*, p. 51.


Il secondo statuto proposto è quello di Monteleone di Orvieto, statuto del 1407 volgarizzato nel 1643⁴. Anche in questo caso troviamo due riferimenti, il primo sugli ambasciatori di Monteleone ed i loro salari per le trasferte verso i paesi vicini. Nel nostro caso gli ambasciatori di Monteleone venivano pagati 5 *soldi* per andare a Montegabbione e 8 *soldi* per andare a Montegiove, citato nello statuto come *Monte Giovino*.

L'altro riferimento riguarda un natò di Montegiove che si era trasferito a Piegaro: *Ciopilo di Vannutio da Monte Giove*, Ciopilo figlio di Vannutio proveniente da Montegiove, aveva l'obbligo insieme ad altri abitanti di Piegaro di mantenere uno sciacquatore all'interno del paese efficiente in maniera tale da far defluire le acque reflue e piovane.

Libro primo

Cap.° 47. Del salario delli ambasciatori del commune.

*Medesimamente habiamo ordinato che ciascheduno che andarà ad orvieto per fatti del commune del mese di giugno, luglio et agosto, et habia dal predetto commune per suo salario e fatigha ogni giorno che starrà per fatti della communità, dodici soldi e mezzo, e non più; et per li altri tempi, habia dal detto commune, ogni giorno, dici soldi e non più, eccetto il vicario, quale ogni volta e tempo, per suo salario, quando andarà per li fatti del commune predetto dieci soldi, e quello che sarrà eletto ambasciatore di detto commune, e detta ambasciata rinuntirà facciarsi pagare da detto commune al detto commune subito e de fatto venti soldi, at alhora sia eletto per ambasciatore; e qualsivoglia sarrà mandato da parte del commune, per qualche ambasciata, al castello di Piegaro e **Montegabbione**, habia per suo salario cinque soldi, se poi sarrà mandato per parte del commune al castello di **Monte Giovino**, Parrano, Feculle et altre terre circonvicine, o starrà per yutto il dì in servizio del commune in detto castello di Monte Leone e suo territorio, habia di suo salario dal detto commune ogni volta che starrà, et ogni giorno, otto soldi e non più⁵.*



Stemma del comune di Monteleone di Orvieto
1883, collezione privata.

Libro quarto

Cap.° 47. Dello sciaquatore della casa di Matteo della Palmeria fino al capannello della guardia doppo il palazzo del commune.

Nuto di Cane, Luca di Futio, Baccio Vanni d'Orlando, Iacomo di Matteo, Giovanni de Ceccho Ghezzarelli, Ciopilo di Vannutio da Monte Giove, siano obl[i]gati di mantenere il sciaquatore della casa di Matteo di Palmeria, fino al capannello della guardia doppo il palazzo del comune.⁶

Il terzo statuto, di sicuro collocabile tra i più antichi statuti rurali umbri, è quello del Castello di Gaiche datato 1318 con riformanze fino al 1566⁷. Ci sono dei riferimenti a Civitella ma non è possibile sapere se riferibile a Villa Civitella del Piviere di Montegiove⁸, attuale *Muriccione* a nord di Montegiove. Quindi una sola citazione.

L'ultimo statuto consultato, dove non sono stati trovati riferimenti al nostro comune, è quello di Parrano⁹.

⁴ Sullo statuto di Monteleone di Orvieto si veda Sergio Giovannini, *Lo statuto del castello di Monteleone del 1407 volgarizzato nel 1643*, Volume 42 di Segni di civiltà, Perugia, 2015.

⁵ Sergio Giovannini, *op. cit.*, p. 132.

⁶ Sergio Giovannini, *op. cit.*, p. 213.

⁷ Sull'antico statuto di Gaiche si veda Sandro Tiberni, *Statuti e riformanze della comunità di Gaiche (1318-1566)*, in *Statuti comunali dell'Umbria*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 9, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2018.

⁸ Si veda Archivio di Stato di Orvieto, *Catasti*, n. 400, Montegiove-Villa Civitelle, cc. 586-588.

⁹ Catuscia Santucci, *Statutum Castrum Parrani*, lo statuto del 1559, Roma, 2009.